



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
Via Vittorio Veneto 23 – 31032 Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784526

www.comunecasale.tv.it – email lavoripubblici@comunecasale.tv.it
PEC: protocollo@comune.casalesulsile.legalmailpa.it

LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 28 LOCULI E 30 OSSARI/CINERARI NEL CIMITERO DI CONSCIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A CORPO E MISURA

PARTE PRIMA

Costruzione di n. 28 loculi e 30 ossari/cinerari nel cimitero di Conscio
(art. 43 del D.P.R. 207/2010, art. 5, commi 7 e seguenti, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

A) IMPORTO LAVORI		
A.1 - Lavori a base d'asta	€	36.964,21
A.2 - Oneri per la sicurezza	€	1.478,57
Totale A)	€	38.442,78
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - IVA 10% su importo lavori	€	3.844,28
B.2 – Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	768,86
B.3 – Spese per calcoli statici e collaudo (L. 1086/71 e L. 64/74)	€	2.537,60
B.4 - imprevisti e arrotondamenti	€	4.406,48
Totale B)		11.557,22
Totale A + B	€	50.000,00

IL PROGETTISTA
Geom. Adriano Biassetton

Indice

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

[Art. 1](#) – Oggetto dell'appalto

[Art. 2](#) – Ammontare dell'appalto

[Art. 3](#) – Contratto - Modalità di stipulazione del contratto

[Art. 4](#) – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

[Art. 5](#) – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

[Art. 6](#) – Prezzi unitari contrattuali Interpretazione del capitolato speciale d'appalto

[Art. 7](#) – Documenti che fanno parte del contratto – Normativa di riferimento

[Art. 8](#) – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Condizioni di conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori

[Art. 9](#) – Fallimento dell'appaltatore

[Art. 10](#) – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri

[Art. 11](#) – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

[Art. 12](#) – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

[Art. 13](#) – Consegna e inizio dei lavori

[Art. 14](#) – Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori

[Art. 15](#) – Sospensioni e proroghe

[Art. 16](#) – Penali in caso di ritardo – Clausola penale

[Art. 17](#) – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

[Art. 18](#) – Inderogabilità dei termini di esecuzione

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

[Art. 19](#) – Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

[Art. 20](#) – Pagamenti in acconto

[Art. 21](#) – Pagamenti a saldo

[Art. 22](#) – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

[Art. 23](#) – Revisione prezzi e adeguamenti prezzi

[Art. 24](#) – Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

[Art. 25](#) – Lavori a misura

[Art. 26](#) – Lavoro a corpo

[Art. 27](#) – Lavori in economia

[Art. 28](#) – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

CAPO 6 - CAUZIONI GARANZIE E ASSICURAZIONI

[Art. 29](#) – Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie

[Art. 30](#) – Riduzione delle garanzie

[Art. 31](#) – Assicurazioni a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

[Art. 32](#) – Variazione ed addizioni al progetto approvato – Varianti in diminuzione – Diminuzione dei lavori

[Art. 33](#) – Varianti per errori od omissioni progettuali

[Art. 34](#) – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

[Art. 35](#) – Norme di sicurezza generali e particolari

[Art. 36](#) – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

[Art. 37](#) – Piano di sicurezza e di coordinamento

- [Art. 38](#) – Piano operativo di sicurezza
[Art. 39](#) – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- [Art. 40](#) – Subappalti e cottimi
[Art. 41](#) – Responsabilità in materia di subappalto e cottimo
[Art. 42](#) – Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti

CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

- [Art. 43](#) – Accordo bonario – Riserve – Controversie – Foro competente
[Art. 44](#) – Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo
[Art. 45](#) – Risoluzione del contratto per reati accertati – Indisponibilità dell'Appaltatore all'esecuzione - Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori
[Art. 46](#) – Recesso dal contratto e valutazione del decimo

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- [Art. 47](#) – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – Garanzia di manutenzione
[Art. 48](#) – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
[Art. 49](#) – Presa in consegna anticipata

CAPO 12 - NORME FINALI

- [Art. 50](#) – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore
[Art. 51](#) – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
[Art. 52](#) – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizioni
[Art. 53](#) – Proprietà degli oggetti trovati
[Art. 54](#) – Custodia del cantiere
[Art. 55](#) – Cartello di cantiere
[Art. 56](#) – Danni
[Art. 57](#) – Sinistri alle persone e danni alle proprietà
[Art. 58](#) – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione
[Art. 59](#) – Tutela dei lavoratori
[Art. 60](#) – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori
[Art. 61](#) – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc
[Art. 62](#) - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
[Art. 63](#) - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

TABELLE

- Tabella A – Categorie dei lavori
Tabella B – Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili
Tabella C – Cartello di cantiere

ALLEGATI

- ALLEGATO A - Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza:

- del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (*Codice dei Contratti*);
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (*Regolamento*);
- degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18,19, 27, 35 e 36 del Decreto 19 aprile 2000, n.145, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (*Capitolato Generale*);
- del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (*D. Lgs. 81/08*);
- della Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;
- della Legge 13 agosto, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (L. 136/2010)

Definizioni:

1. Impresa aggiudicataria del contratto: Appaltatore;
2. La stazione appaltante : Amministrazione Comunale
3. Responsabile Unico del Procedimento: RUP
4. Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 6 del Regolamento): DURC

PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture nonché nell'attuazione dei piani di sicurezza necessari per l'esecuzione dei lavori di costruzione di n. 28 loculi e 30 ossari/cinerari, nel cimitero comunale di Conscio.
2. Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni di natura edile, affine ed impiantistica, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc., e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'appaltatore deve impiegare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, dai grafici degli impianti e da quelli strutturali, salvo quanto verrà precisato nel momento dell'esecuzione dalla direzione dei lavori.
5. Il presente contratto è stipulato a corpo e a misura.
6. Sicurezza e salute nel cantiere mobile o temporaneo. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi all'intervento di che trattasi, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di appalto è definito come segue:

	<i>Importi in Euro</i>	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b)</i>
		Importo lavorazioni e forniture	Costi della sicurezza	TOTALE LAVORI IN APPALTO
1	A misura	33.854,21	1.354,17	35.208,38
2	A corpo	3.110,00	124,40	3.234,40
	IMPORTI TOTALI			38.442,78

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1, colonna a), numero 1 e 2 risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza, definito al comma 1, colonna b), non oggetto di contrattazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3 del Codice dei Contratti, dell'articolo 26, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 81/08.

Art. 3 – Contratto - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto, in forma scritta, è stipulato "a corpo e misura".
2. L'importo contrattuale della parte delle lavorazioni e forniture "a corpo", di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), numero 2, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavorazioni, alcuna successiva verifica sulla misura e quantità o sul valore attribuito alla qualità delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei Contratti e dell'art. 118 comma 2 del Regolamento, fatte salve comunque le variazioni introdotte dall'Amministrazione durante l'esecuzione dell'appalto. L'importo del contratto può invece variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavorazioni e forniture di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1, previsto "a misura" negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto», di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, del Regolamento, in base alle quantità effettivamente eseguite o accertate in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario, anche se indicati in relazione alle lavorazioni e forniture a corpo, sono per egli vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei Contratti, e che siano inequivocabilmente estranee alle lavorazioni e forniture a corpo già previste.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle lavorazioni e forniture poste a base di appalto di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a); mentre per i costi della sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dall'Amministrazione negli atti progettuali e nei piani di sicurezza relativi all'intervento in oggetto.
5. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell'allegato XV al D.Lgs. 81/08, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, mentre quelli stimati a misura possono variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
6. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili (1)

- a) I lavori rientrano nella categoria "OG1".
- b) Le categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera sono le seguenti:
 1. Categoria prevalente "OG1", importo 38.442,78 di cui € 1.478,57 di oneri per la sicurezza.
- c) Le lavorazioni sopra indicate possono essere eseguite direttamente e/o subappaltate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 109 del Regolamento.
- d) Per la qualificazione l'Appaltatore deve possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa ed essere qualificato ai sensi del titolo III del Regolamento.
 2. Parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa o comunque obbligatoriamente per mancanza delle specifiche qualificazioni, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale d'appalto.
 3. Per la qualificazione tutte le ditte devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa ed essere qualificate ai sensi titolo III del Regolamento.

¹ Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei lavori ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del Codice dei Contratti, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - I prezzi unitari contrattuali interpretazione del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto prevale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto – Normativa di riferimento.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto il presente capitolato speciale d'appalto parte 1^a e 2^a e l'elenco dei prezzi unitari contrattuali delle lavorazioni e forniture di cui all'art. 119 comma 7 ultimo periodo del Regolamento; e, ancorché non materialmente allegati, ai sensi del disposto del art. 137 del Regolamento:
 - a) Il Capitolato Generale;
 - b) Il presente capitolato speciale d'appalto;
 - c) Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, eventuali capitolati tecnici, ecc.;
 - d) Il Computo metrico estimativo;
 - e) Il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'articolo 131 del Codice dei Contratti, all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008;
 - f) Le polizze di garanzia.
2. I documenti elencati al comma 1 lett. b) "*capitolato speciale d'appalto*" e lett. d) "*computo metrico estimativo*" sono materialmente allegati al contratto.
Possono non essere materialmente allegati al contratto i restanti documenti che sottoscritti dai contraenti saranno conservati agli atti dall'Amministrazione.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.
4. Sono altresì contrattualmente vincolanti tutti gli elementi di natura tecnica e di natura quantitativa - economica offerti dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – condizioni di conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

1. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta,

l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore non escluse da altre norme del presente Capitolato.

2. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. Il fallimento dell'Appaltatore agirà quale causa di scioglimento del contratto d'appalto obbligando l'Amministrazione a corrispondere al Curatore solo il corrispettivo per i lavori regolarmente eseguiti.
2. La sentenza dichiarativa del fallimento non costituisce fonte di responsabilità per il fallito, fatta salva la presenza di pregressi inadempimenti dell'appaltatore per i quali sia stato già acquisito il diritto alla risoluzione del contratto, all'applicazione di penali, in questo caso può trovare applicazione quanto disposto dal presente capitolato agli art. 44 e 45 relativi alla risoluzione del contratto e all'art. 16 relativo all'applicazione delle penali.
3. Le procedure per definire i rapporti con il fallito successivamente allo scioglimento del contratto sono disciplinate analogamente a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 138 del Codice dei Contratti.
4. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'articolo 140 del Codice dei Contratti.
5. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei Contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 2, 3, 4, 6 del Capitolato Generale d'Appalto
2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale, presso la sede dell'Amministrazione ubicata a Casale sul Sile, via Vittorio V.to 23; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. Il direttore di cantiere, nominato dall'appaltatore ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, dovrà essere abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione. Il direttore di cantiere deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sul luogo dei lavori.
4. L'Appaltatore è obbligato altresì a nominare un "Referente di Cantiere", con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "rapporto di cantiere", contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, secondo quanto indicato nel "Protocollo di Legalità", allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia. Le funzioni di Referente di Cantiere possono essere svolte dal Direttore di Cantiere di cui al precedente comma 3.
5. Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni [e del Referente di Cantiere. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
6. Ogni variazione relativa al domicilio dell'Appaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell'appaltatore e del

direttore tecnico , deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

7. Per garantire la regolarità ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il Direttore Lavori impartiscono disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio conformemente a quanto stabilito dall'art. 152 del Regolamento.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale e l'art. 165 del Regolamento.

Art. 12 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

1. I lavori e le somministrazioni saranno contabilizzati e pagati ai prezzi unitari riportati nel Computo Metrico Estimativo, al netto del ribasso d'asta offerto. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, si intendono compresi tutte le spese, gli oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore previsti dal presente capitolato ed in particolare quelli indicati agli artt. 48 e 49.

2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2011, indicato al comma 1, e sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto a seguito consegna, risultante dal verbale redatto ai sensi dell'articolo 154 del Regolamento, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore ed in contraddittorio con lo stesso ai sensi dell'articolo 153 del Regolamento.

Art. 14 - Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto nel progetto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza di quanto previsto al successivo art. 17.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. La sospensione e ripresa dei lavori è regolata dagli art. 158, 159 e 160 del regolamento.
2. La proroga al termine di ultimazione dei lavori è regolata dall'art. 159, commi 8, 9 e 10 del Regolamento.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, con le modalità stabilite all'art. 145 del Regolamento.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio effettivo dei lavori indicato all'art. 13 del presente Capitolato;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), si applica sull'importo contrattuale complessivo dei lavori; le penali del comma 2 lettere b) e d) sono applicate all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale del comma 2 è applicata ai lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati dalla direzione lavori.
4. Le penali irrogate, ai sensi del comma 2, sono disapplicate e – se già addebitate – sono restituite, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 17.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa situazione di ritardo.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi, fra cui ad esempio il danno derivante dal mancato utilizzo dell'opera di cui trattasi.
7. Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, trova applicazione l'art. 146 comma 1 del Regolamento.
8. Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà dell'Amministrazione, avvalersi del disposto dell'art. 146, comma 1 del Regolamento.
10. In caso di ultimazione anticipata dei lavori non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'Appaltatore, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio lavori, può presentare all'Amministrazione un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del Regolamento.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio ogni volta ciò risulti necessario alla miglior esecuzione dei lavori in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 11 del Regolamento, in caso di sospensione o di ritardo dei lavori resta fermo lo sviluppo esecutivo previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo.
4. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento a prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio - personale dipendente.
 - h) le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile per il procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese o fornitori, tecnici o altri estranei al contratto o titolari di rapporti contrattuali con l'Amministrazione, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Modalità di pagamento

All'appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

Non sono previsti pagamenti in acconto nel corso dell'esecuzione dei lavori sulla base dello stato di esecuzione dei lavori.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori e la relativa relazione sono redatti dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con il certificato di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 47 secondo le modalità stabilite all'art. 200 del Regolamento.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 201 del Regolamento.

3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all'articolo 59 comma 5 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro i successivi 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'articolo 141, comma 9 del Codice dei Contratti, ed articolo 124 comma 3 del Regolamento, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123 (adeguandolo ai nuovi riferimenti normativi attualmente vigenti).

4. Il pagamento della rata a saldo è subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti, si rinvia a riguardo a quanto disposto dall'art. 59 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Qualora il pagamento non sia effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione del C.R.E. per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi così come determinati dall'art. 144 del Regolamento;

2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 21, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute spettano all'Appaltatore gli interessi così come determinati dall'art. 144 del regolamento.

3. Gli interessi legali e di mora, così come determinati ai sensi dell'art. 144 del regolamento, sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del c.c.. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.

4. In caso di ritardo nei pagamenti non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.

Art. 23 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi

1. Ai sensi del comma 2 art. 133 del Codice dei Contratti non si procederà a revisione prezzi e non si applicherà il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

2. A quanto sopra indicato si derogherà qualora si verificassero le condizioni previste dal

comma 4 del citato art. 133 secondo le modalità indicate ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8.

3. Troverà applicazione, inoltre, il comma 3 ed il comma 3-bis del succitato art. 133 del Codice dei Contratti.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi del dell'articolo 117 del Codice dei Contratti
3. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal Codice dei Contratti all'articolo 116.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione delle lavorazioni e forniture a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Regolamento Parte II, Titolo IX, Capo I, articoli dal 178 al 202
2. Non sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali non rispondenti ai disegni di progetto, qualora non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza.

Art. 26 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette lavorazioni e forniture.
2. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nelle norme del Regolamento Parte II, Titolo IX, Capo I, articoli dal 178 al 202 ed in particolare dall'art. 184;
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, può essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e non, o viceversa; lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Art. 27 - Lavori in economia

1. Le lavorazioni e forniture in economia non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle somministrazioni, con le modalità previste dall'art 179 del Regolamento.
2. Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede ai sensi dell'articolo 163 del

Regolamento.

Art. 28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 29 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie

1. Come previsto dal combinato disposto dell'articolo 113 del Codice dei Contratti e dell'articolo 123 del Regolamento, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (diecipercento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. I fideiussori che rilasceranno la garanzia devono possedere i requisiti previsti dall'art. 127 del Regolamento;

3. La garanzia è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, adeguandolo ai nuovi riferimenti normativi attualmente vigenti. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 1.2 bis ("aggiornamento per reintegro somma garantita") di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti, adeguandole ai nuovi riferimenti normativi attualmente vigenti.

4. L'Amministrazione può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, secondo quanto indicato al comma 3 dell'art. 123 del Regolamento e per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio previsti dagli artt. 146 e 224 comma 3 del Regolamento. L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza dichiarazione dell'Autorità giudiziale in conformità a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 del Codice dei contratti.

5. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.

Art. 30 – Riduzione delle garanzie e garanzie per i concorrenti riuniti.

1. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione l'art. 128 de Regolamento.

2. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale (art. 34, comma 1, lett. d), e), f), del Codice dei Contratti), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità (Determinazione dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000).

3. Nel caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se il concorrente possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 31 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Come previsto dall'articolo 129, comma 1 del Codice dei Contratti e dall'art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche nella qualità di direttore dei lavori o proprietaria delle opere

preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La polizza, di cui al comma 1, deve essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, e copia di detta polizza deve essere trasmessa all'Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Possono essere presentate le sole schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di cui al citato schema di polizza tipo 2.3, allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.
3. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del Regolamento e dall'articolo 37 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
4. Poiché è previsto un periodo di garanzia di 24 mesi a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'appaltatore si impegna a sostituire le sopra menzionate polizze con apposita polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione ed addizioni al progetto approvato - Varianti in diminuzione - Diminuzione dei lavori

1. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore se non è disposta dal Direttore Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 132 del Codice dei Contratti.
2. La disciplina di dettaglio per l'introduzione di variazioni e addizioni in corso d'opera è prevista dall'art. 161 del Regolamento.
3. Sono comunque ammesse varianti in diminuzione migliorative, proposte dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento
4. Le imprese esecutrici (Appaltatore e subappaltatore) adegueranno, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza in relazione ai documenti sopra indicati.
5. L'Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori stessi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto . come previsto all'articolo 162 del Regolamento..
6. L'Amministrazione potrà ordinare variazioni dei lavori in aumento e in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ai sensi del comma 12 dell'art. 161 e del comma 1 dell'art. 162 del Regolamento;
7. Qualora l'importo delle varianti in aumento superi il quinto dell'importo contrattuale si procederà ai sensi dell'art. 161, commi 4, 12, 13 del Regolamento.
8. Qualora l'importo delle varianti in diminuzione superi il quinto dell'importo di contratto l'Appaltatore se non recede dal contratto avrà diritto al pagamento:
 - dei lavori eseguiti;
 - dei materiali utili esistenti in cantiere ed accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione della variazione in diminuzione delle opere appaltate;
 - di una somma pari al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato come differenza tra i quattro quinti degli importi relativi al contratto e ad eventuali atti aggiuntivi e l'ammontare netto dei lavori.

Art. 33 – Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 132, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni delle lavorazioni e forniture sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi contrattuali. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 163 del Regolamento.

2. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del regolamento e come previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali e particolari

1. I lavori appaltati rientrano nel campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento Locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determina l'applicazione dell'art. 135 del Codice dei Contratti.

Art. 36 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione ed al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore durante l'esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dall'Amministrazione appaltante, e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.

2. L'Appaltatore deve munire il personale occupato e presente in cantiere d'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione ed in caso di subappalto la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera deve contenere, oltre alla fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del committente. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

3. La violazione delle previsioni di cui al comma 2, così come stabilito dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08, comporta l'applicazione, in capo all'Appaltatore, delle sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del citato D.Lgs 81/08. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 2 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 59 del D.lgs. 81/08.

4. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, nonché tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

5. Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a tutte le imprese presenti in cantiere.

Art. 37 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, se esistente, il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dall'Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione, se esistente, ed all'Amministrazione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, a sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08.

Art. 38 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed all'Amministrazione, un piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 81/08 con i contenuti minimi previsti all'allegato XV del citato Decreto.
2. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed all'Amministrazione, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato D.Lgs. 81/08.

Art. 39 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Nel dettaglio, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40 – Subappalti e cottimi

- L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle condizioni indicate all'articolo 118 del Codice dei Contratti e all'art. 170 del Regolamento.
- L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
- Nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e di mancato ottenimento della regolarità contributiva da parte dei subappaltatori e/o dei cottimisti l'appaltatore (esecutore) si assume l'impegno di far applicare nei suoi e nei confronti dei subappaltatori le disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento e dall'art. 59 del presente capitolato speciale d'appalto.
- Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
- L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
- E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'Amministrazione e all'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati corredando la documentazione con la copia del contratto stipulato con il subcontraente.

Art. 41 – Responsabilità in materia di subappalto e cottimo

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il RUP e l'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i..
4. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; L'Amministrazione verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti:
5. L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

Art. 42 – Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti

L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'appaltatore secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 118, comma 3, del Codice dei Contratti.

CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

Art. 43 - Accordo bonario – Riserve – Controversie – Foro competente

1. Nel caso insorgessero contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore si applicherà l'art. 164 del Regolamento.
2. Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative riserve nel registro di contabilità così come previsto dagli artt. 190 e 191 del Regolamento.
3. Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva.
4. Le Riserve vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità, acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilità; se questo non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute.
5. Qualora, a seguito l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 240 del Codice dei Contratti;
6. Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui è previsto il procedimento di accordo bonario l'Amministrazione si riserva la facoltà di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto risolvendole mediante transazione nel rispetto del codice civile, secondo quanto previsto dall'art. 239 del Codice degli Appalti.
7. Per la definizione delle riserve si applica quanto disposto dall'art. 241-bis del Codice dei Contratti.
8. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno risolte dalla magistratura ordinaria. E' pertanto escluso il deferimento ad arbitri in applicazione dell'art. 241 del Codice dei Contratti. Essendo esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto è attribuita al giudice ordinario del foro di Treviso.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

Art. 44 -Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo

1. L'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da permettere la buona riuscita dei lavori ed qualora, durante il corso dei lavori si dovessero verificare, a causa della negligenza dell'Appaltatore ritardi rispetto alle previsioni del programma, tali da non consentire l'ultimazione degli stessi entro i termini contrattuali, ai sensi degli artt. 145, comma 4, e 136 del Codice dei Contratti.
2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, è computata come indicato all'art. 159 comma 14 del Regolamento³.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.
4. Le procedure per definire i rapporti con l'Appaltatore successivamente la risoluzione del contratto sono disciplinate dagli artt. 138,139 del Codice dei Contratti e dall'art. 146, comma 3 del Regolamento.
5. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore nei termini e con le modalità indicate all'articolo 45, comma 4, del presente Capitolato Speciale.

Art. 45 - Risoluzione del contratto e per reati accertati - Indisponibilità all'esecuzione dell'appaltatore - Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori

1. Oltre che per le ipotesi specificatamente previste dall'articolo 44 del presente capitolato, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 135 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi:

- Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai presenti lavori, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 136/10;
- Ottenimento del DURC dell'appaltatore (esecutore) negativo per due volte consecutive secondo quanto indicato al successivo art. 59 comma 3.

2. Il contratto inoltre si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:

- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibisca la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia (nulla osta antimafia ed informazioni prefettizie);
- violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato ai sensi dell'articolo 41 comma 3 del presente capitolato speciale;
- inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori;
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dall'Amministrazione;
- impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dall'Amministrazione o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
- grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico - edilizia;
- grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione ed assistenza delle maestranze impiegate
- frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
- mancata indicazione all'impresa assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, dei lavori subappaltati e delle imprese subappaltatrici, ex articolo 2 lett. e), dello schema di polizza tipo 2.3 approvata con D.M. 12/03/2004, n.123.

3. Le procedure per definire i rapporti con l'Appaltatore successivamente la risoluzione del contratto sono disciplinate dagli artt. 138 e 139 del Codice dei Contratti e dall'art. 146, comma 3 del Regolamento.

4. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento.

5. A seguito di risoluzione del contratto o di fallimento dell'appaltatore, si applica quanto disposto dall'art. 140 del Codice dei Contratti.

6. L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto e/o di fallimento dell'Appaltatore, in caso di necessità ed urgenza potrà avvalersi della facoltà prevista dall'art. 125, comma 6 lettera f) del Codice dei Contratti affidando ad altra impresa con un nuovo contratto, i lavori non ancora eseguiti al momento della risoluzione medesima, in danno all'Appaltatore.

7. In caso di inadempimento dell'Appaltatore l'Amministrazione si riserva di procedere d'ufficio in danno all'Appaltatore inadempiente nelle ipotesi previste dagli artt. 146 e 224 comma 3 del Regolamento.

8. In caso di risoluzione del contratto i rapporti economici con l'Appaltatore, qualora l'Amministrazione non possa avvalersi della facoltà previste dall'art. 140 del Codice dei Contratti, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

- a) ponendo a base del nuovo affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente o fallito:
 - b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi da eseguire, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - b2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'appalto opportunamente maggiorato;
 - b3) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

9. Qualora l'Amministrazione stipuli un nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato o con uno dei concorrenti progressivamente interpellati (sino al quinto migliore offerente escluso l'affidatario originale), i rapporti economici con l'Appaltatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente o fallito l'eventuale maggiore onere per la Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

10. Il contratto è altresì risolto, ai sensi del comma 1 lettera e) e commi 4 e 5 dell'art. 132 del Codice dei Contratti, qualora le varianti ammesse per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza come previsto al comma 7, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 46- Recesso dal contratto e valutazione del decimo

Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Amministrazione , si fa riferimento all'articolo 134 del Codice degli Appalti.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - Garanzia di manutenzione

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli atti contrattuali.
2. Ultimati i lavori, ai sensi del comma 12 dell'art. 159 del Regolamento, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Direttore Lavori che procederà , immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo , in doppio esemplare il certificato di ultimazione lavori previsto dall'art. 199 del Regolamento.
3. Qualora l'opera risulti mancante di qualche lavorazione di modesta entità, si applicherà il comma 2 del citato art. 199 del Regolamento.
4. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A. nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

6. Dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrerà un periodo di garanzia della durata di 24 mesi. Durante detto periodo l'amministrazione potrà pretendere ulteriori interventi sui lavori eseguiti qualora questi presentino difetti e vizi; nel quale caso l'appaltatore dovrà procedere agli interventi richiesti senza aver diritto a compensi aggiuntivi. Allo scadere del periodo di garanzia l'Amministrazione provvederà allo svincolo della polizza di cui al precedente art. 31 comma 5.

Art. 48 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 141 del Codice dei Contratti il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori con le modalità stabilite dall'art. 237 del Regolamento.

Art. 49 - Presa in consegna anticipata

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio; troverà applicazione il disposto dell'art. 230 del Regolamento.

2. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

3. Qualora l'Amministrazione non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna anticipata le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 50 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture più costi della sicurezza) e perciò a carico dell'appaltatore tutte le spese indicate all'art. 32 comma 4 del Regolamento.

2. Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 lettera d) del Regolamento, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre al "quinto d'obbligo":

- gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione nonché dalle forniture;
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle statuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all'esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente capitolato.
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante eseguirà d'ufficio, ovvero, intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc... necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,

- nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
 - la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso d'uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
 - le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
 - i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisionali;
 - le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.

4. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (Comune, Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevedibili ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell'Amministrazione.

5. L'appaltatore deve, inoltre, presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.

6. L'appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione degli elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di cantierizzazione costituiscono l'interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere

7. Gli elaborati devono essere sottoscritti dall'appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio

programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

8. Il Direttore lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli eventuali interventi necessari ai sensi del precedente articolo 32 (varianti on corso d'opera).

9. L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, se richiesto dal Direttore dei Lavori o dal Comune, a presentare il progetto dell'eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data d'ultimazione dei lavori. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.

10. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.

11. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore.

12. In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la penale prevista dal presente capitolato.

Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ai sensi degli artt. 2219 e 2215 del Codice Civile e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

3. L'appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, in duplice copia, una monografia sugli impianti tecnologici eseguiti nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto (D.M. 37/2008) e dei quadri elettrici (CEI 17-13 e/o 23-51-30), fornire i manuali, schemi, documentazione, scheda primo avviamento, estremi garanzia del regolatore di potenza, stesura domanda di omologazione ISPESL, con relativi allegati.

4. Ad ultimazione dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori o della stazione appaltante committente, l'appaltatore è tenuto altresì a produrre (oltre alle certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti previste dalle normative) tutte le ulteriori certificazioni, prove, verifiche, test, schede tecniche e

prestazionali, dichiarazioni di corrispondenza in opera o di corretta installazione, elaborati "come costruito" sia su carta che su supporto informatico, e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori, dal RUP o dall'Amministrazione in genere o dagli organi di collaudo. L'appaltatore è tenuto anche a produrre tutta la documentazione richiesta su specifici modelli predisposti da altri Enti (es. Vigili del Fuoco, Azienda erogatrice del Gas, ENEL ecc..) Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo contrattuale sia per i lavori a corpo che per quelli a misura

5. Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all'articolo 50 e al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

Articolo 52 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.

2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito allo scopo autorizzato, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.

3. In alternativa, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori, le terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di escavazione potranno essere riutilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

4. Se richiesto dal Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare - alla Direzione Lavori - il progetto di destinazione delle terre e rocce da scavo in conformità al progetto di utilizzo secondo la comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Art. 53 – Proprietà degli oggetti trovati

Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l'articolo 35 del Capitolato Generale.

Art. 54 – Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

Art. 55 – Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del responsabile del procedimento, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza, curandone gli eventuali necessari aggiornamenti periodici.

Art. 56 – Danni

1. I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia ed in particolare dall'articolo 166 del Regolamento.

2. Per i danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto, non disciplinati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione l'articolo 165

del Regolamento.

Art. 57 – Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, si applica l'articolo 165 del Regolamento.

Art. 58 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione

- Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
- L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, trova applicazione l'art. 18 del Capitolato Generale.
- Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori l'organo di collaudo procederà ai sensi degli artt. 224, 227 e 236 del Regolamento.
- E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione nel caso di colpa dell'appaltatore.

Art. 59 – Tutela dei lavoratori

- L'appaltatore (esecutore) il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (Veneto), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento.
- L'appaltatore (esecutore) è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidetta da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- Al fine della verifica dell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate l'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per l'appaltatore (esecutore) e per i subappaltatori, secondo le modalità stabilite all'art. 6 del Regolamento.
- Nel caso dal DURC risultasse un'inadempienza contributiva riguardante uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente appalto (appaltatore subappaltatori i soggetti titolari di subappalti e cottimi) si applicherà quanto disposto dagli artt. 4 e 6 del Regolamento.
- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
- Nel caso di ritardo o mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da parte dell'appaltatore (esecutore) e/o dei subappaltatori l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento;

Art. 60 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

1. L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (oppure l'ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi indicati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 62 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 63 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. 135/2010, il presente contratto potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. In caso di Appaltatore (esecutore) costituito in forma di associazione temporanea d'impresе la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;

3. Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore (esecutore) avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.